



DIREZIONE VIABILITA' AREA 1

**FORNITURA A NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI PASSERELLA
PEDONALE PROVVISORIA, COMPRESA PROGETTAZIONE,
NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO
SP 87 - KM 1+300 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PONTE SUL RESCO IN LOC. MATASSINO
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**



A.2 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI
--

PREMESSA

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio del patrimonio infrastrutturale in gestione alla Città Metropolitana di Firenze, è stato individuato la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria del ponte ubicato al km 1+300 lungo la strada provinciale SP87, meglio denominato Ponte sul Resco.

Nel rispetto delle richieste emerse dalla CdS circa l'opportunità di prevedere l'installazione di una passerella pedonale provvisoria per tutta la durata dei lavori al fine di garantire il collegamento tra i centri abitati, la Stazione Appaltante ha proceduto con la richiesta di approfondimenti circa la fattibilità tecnica con fornitori di ponti e passerelle provvisorie.

Parallelamente, con la volontà di limitare il disagio del cantiere e accogliere le richieste dei Sindaci dei comuni interessati sono state individuate le risorse per procedere con l'affidamento del servizio di progettazione, fornitura a noleggio e posa in opera di una passerella pedonale provvisoria come opera complementare al lavoro di manutenzione e pertanto esclusa dai lavori a base di appalto.

E' stata condotta un'indagine di mercato per l'individuazione del migliore operatore economico a cui affidare il servizio per la progettazione, fornitura a noleggio e posa in opera di una passerella pedonale provvisoria da installare in prossimità dell'attuale ponte sul Resco oggetto di intervento di manutenzione straordinaria per una durata di 12 mesi. Sarà possibile prorogare il tempo di fase di esercizio fino al completamento dei lavori di manutenzione del ponte.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è la realizzazione di un attraversamento provvisorio del torrente Resco costituito da una passerella pedonale, impostata ad una quota tale da poter superare l'interferenza piano-altimetrica con la porzione sommitale dei muri d'argine, e da opportune rampe a gradini e scivolo per accesso pubblico, atte a compensare il dislivello tra piano campagna e piano di calpestio della passerella.

Il servizio prevede:

- Rilievo dello stato dei luoghi propedeutico alla progettazione
- progetto firmato da Tecnico abilitato della passerella provvisoria e delle platee di fondazione così composti:
- Progetto della platea:
 1. Relazione tecnica generale, inquadramento del sito, normative di riferimento, vita nominale e classe d'uso, descrizione dei materiali e ipotesi progettuali
 2. Relazione di calcolo strutturale, schema statico della platea, carichi, combinazioni di carichi e verifiche (punzonamento e tensioni cls)
 3. Relazione geotecnica
 4. Elaborato grafico : carpenterie, armature e distinta dei ferri
 5. Computo metrico estimativo
 6. Piano di posa.
 7. Piano Sicurezza e Coordinamento
- Progetto passerella provvisoria:
 1. Disegno preliminare
 2. Cronoprogramma
 3. Relazione tecnica generale con descrizione, sistema utilizzato, durata, normative e classi di uso
 4. Relazione di calcolo strutturale con schemi, carichi e verifiche delle azioni ambientali
 5. Schemi di montaggio (Layout)
 6. Piano di Manutenzione e controllo
 7. Elaborati grafici esecutivi: planimetrie e sezioni trasversali e longitudinali
 8. psc
- Piano di collaudo della passerella e certificato di corretta posa.
- N° 3 sopralluoghi aggiuntivi con Ingegnere Strutturista da distribuire nelle fasi (Esempio, I° uscita gettata delle platee, II° fasi di montaggio e III° per collaudo passerella)
- fornitura a noleggio di una passerella provvisoria in elementi prefabbricati modulari in acciaio;
- montaggio, posa in opera e smontaggio della struttura provvisoria.
- Progetto elettrico ed illuminotecnico (ai sensi del L. 46/1990 e D.M. 37/2008) e installazione corpo illuminanti su struttura passerella , certificato di corretta posa dell'impianto a firma di tecnico abilitato

Caratteristiche tecniche struttura provvisoria:

- o Tipologia elementi: elementi prefabbricati modulari in acciaio zincato con impalcato in acciaio
- o Luce appoggi: 18.00 m circa
- o Larghezza utile minima : ≥ 1.50 m
- o Carico pedonale: 5 kN/mq (secondo NTC2018 §5.1.3 - Schema di carico n.5)
- o Sovraccarico sottoservizi temporaneamente devianti: 0.2 kN/m per lato

Caratteristiche tecniche rampe a gradini e scivolo per accesso pubblico:

- o Dislivello da compensare: 1.50m
- o Tipologia rampe a gradini: piani calpestabili in acciaio, parapetto a ringhiera (h =1,10 m)
- o Dimensioni rampe a gradini: Larghezza utile gradino ≥ 1.50 m;
- o Tipologia rampe a scivolo: piani calpestabili realizzati con superficie antiscivolo, corrimano su entrambi i lati, pendenza massima 8% e installazione pianerottolo di sosta

Il piano deve garantire che l'utente possa transitare senza rischi, indipendentemente dalle condizioni meteo (ai sensi del D.M. 236/1989 per l'abbattimento delle barriere architettoniche):

- Antidrucciolo (Grip): La superficie deve avere un coefficiente di attrito adeguato (solitamente classificato come R10 o R11 secondo la norma DIN 51130).
- Drenaggio: Il piano deve evitare il ristagno dell'acqua. Se si usano lamiere bugnate o grigliati, devono permettere il deflusso; Grigliati e fessure: Se il pavimento è forato (es. grigliato metallico), le maglie devono essere tali da non incastrare tacchi o ruote. La norma suggerisce fori che non facciano passare una sfera di 10 mm di diametro.
- Regolarità: Non devono esserci fessure o giunti con dislivelli superiori a 2 mm per evitare inciampi.
- Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte. Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.

La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.

La struttura dovrà prevedere un impianto di illuminazione notturna tale da garantire la sicurezza della percorribilità e la necessaria messa a terra dell'impianto.

Le operazioni di montaggio e smontaggio del ponte metallico dovranno avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni della Stazione Appaltante.

In particolare, dovranno essere presentati dall'operatore economico i layout di cantiere con la descrizione delle fasi di montaggio e il relativo cronoprogramma, gli apprestamenti e gli spazi richiesti per lo stoccaggio e montaggio dei materiali entro 30 giorni dall'affidamento dell'appalto.

La Stazione Appaltante provvederà, se necessario, a richiedere l'occupazione temporanea per tutte le aree non nella propria disponibilità.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante nominare un coordinatore del servizio che in nome e per conto del Rup sorveglierà tutte le fasi di installazione.

ART. 2 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP)

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è individuato nel Geom. Elisabetta Nutini, E.Q. Progettazione e Direzione Lavori.

ART. 3 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) che, ai sensi dell'art.114 e dell'Allegato II.14 capo II art. 31 e 32, è individuato nell'arch. Sara Salvadori.

ART. 4 - DOCUMENTI

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- A.1 – Elenco Elaborati
- A.2 – Capitolato Speciale di Appalto
- A.3 – Disegni tipologici
- A.4 – Elenco prezzi e analisi prezzi
- A.5 – Stima economica dell'appalto e Quadro Economico

ART. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

La fornitura avverrà sul posto, con preferenza di installazione del cantiere su via della Fornace.

Si prevedono le attività di seguito indicate per 15 mesi dall'avvio della prestazione. Si individuano tre macrofasi di esecuzione del servizio:

Fase A) Rilievo dello stato dei luoghi e delle quote da superare nell'installazione della struttura, progettazione della passerella, delle platee di fondazione, redazione del layout di cantiere con la descrizione delle fasi di montaggio e il relativo cronoprogramma. (30 giorni)

Fase B) fornitura a noleggio e posa in opera della passerella pedonale provvisoria della durata di 12 mesi, compreso tutto quanto previsto nella specifica tecnica per la fornitura a noleggio in opera del ponte metallico provvisorio. Il montaggio della passerella pedonale dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta trasmessa a mezzo pec dalla Stazione Appaltante. La posa in opera dovrà avere una durata non superiore a 14 giorni lavorativi con mezzi d'opera propri.

Nella fornitura a noleggio si intende compresa l'assistenza in fase di esercizio in caso di necessità a richiesta della Stazione Appaltante, da computare su costo orario di intervento.

Potrebbe essere necessario richiedere l'assistenza in fase di installazione e deviazione dei sottoservizi laddove la struttura della passerella sarà utilizzata come supporto temporaneo.

Fase C) Lo smontaggio della passerella pedonale dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta trasmessa a mezzo pec dalla Stazione Appaltante. Il periodo di noleggio si considererà concluso dopo 7 giorni dalla trasmissione della richiesta di smontaggio. Lo smontaggio dovrà avere una durata non superiore a 7 giorni lavorativi con mezzi d'opera propri, pulizia del cantiere, trasporto allo stabilimento del fornitore.

La consegna dei beni oggetto della fornitura è a carico dell'operatore economico che assume a proprio carico le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di imballaggio, trasporto e simili e al termine del periodo di noleggio smontaggio e ritiro a vostro sito.

Sarà onere della Stazione Appaltante:

- la pulizia dell'area su cui realizzare le platee di fondazione e la realizzazione e la demolizione delle platee di fondazione. Il progetto delle platee sarà redatto dall'operatore economico e dovrà tenere conto della necessità di prevedere strutture di fondazione in appoggio alle strutture esistenti e tali da non alterare in modo permanente lo stato dei luoghi. La realizzazione delle platee sarà affidata all'impresa aggiudicataria dell'AQ Manutenzione della zona Valdisieve e Valdarno e la D.L condotta da personale interno alla Stazione Appaltante o con affidamento tramite AQ professionisti in essere.
- la richiesta di autorizzazione idraulica per l'installazione della struttura provvisoria e per eventuali lavorazioni in alveo nelle fasi del cantiere presso gli Uffici di Difesa del Suolo della Regione Toscana
- La richiesta di occupazione temporanea per tutte le proprietà interessate dall'installazione della struttura provvisoria
- Le ordinanze di traffico che si rendessero necessarie per la chiusura temporanea o il restringimento di carreggiata della viabilità limitrofe all'installazione.

ART. 6 – NORMATIVE REGOLATRICI DELL'APPALTO

Per l'attuazione del servizio in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari tecniche e procedurali che disciplinano l'esecuzione dei Contratti pubblici e in particolare per quanto attiene gli aspetti procedurali:

- D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

L'appaltatore si intende comunque obbligato all'osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto emanate ed emanande, di tutte le norme C.N.R., U.N.I., C.E.I. applicabili, di tutte le leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza dell'ambiente di lavoro.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

TERMINI, AVVIO DELL'ESECUZIONE, SOSPENSIONE E ULTIMAZIONE DELL'ESECUZIONE

La prestazione deve essere terminata entro 15 mesi dall'avvio dell'esecuzione fatto salva l'opportunità per la Stazione Appaltante di prorogare il tempo di fase di esercizio fino al completamento dei lavori di manutenzione del ponte oggetto di manutenzione.

. L'esecutore deve dare avvio all'esecuzione della prestazione a partire dalla trasmissione della determina di aggiudicazione ed il cronoprogramma delle attività è così individuato:

- 30 giorni per la fase di progettazione
- 15 giorni di preavviso a partire dalla richiesta trasmessa a mezzo pec dalla Stazione Appaltante per il montaggio della passerella pedonale
- 14 giorni per il montaggio della passerella pedonale e ulteriori 7 per l'installazione dell'impianto elettrico e di illuminazione
- 12 mesi di esercizio
- 15 giorni di preavviso a partire dalla richiesta trasmessa a mezzo pec dalla Stazione Appaltante per lo smontaggio della passerella pedonale
- 7 giorni per lo smontaggio della passerella pedonale

Per quanto concerne la sospensione dei lavori e la richiesta di proroga dei tempi di ultimazione, si applicano le disposizioni di cui all' Art. 121 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 8 - PENALI IN CASO DI RITARDO

Ai sensi dell'articolo 126 del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Responsabile del Procedimento promuove la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.122 del D.Lgs.36/2023 costituendo grave ritardo ed inadempimento

ART. 9 – PERSONALE IMPIEGATO NELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO, SICUREZZA E REGOLARITÀ NELL'ESECUZIONE, OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'Amministrazione prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto indice, per tramite del Direttore per l'esecuzione, una riunione di coordinamento con l'operatore Economico, il Rup dell'intervento di manutenzione straordinaria del

ponte sul Resco sulla Sp87 km 1+300 ed eventualmente il professionista individuato come coordinatore del servizio che in nome e per conto del Rup sorveglierà tutte le fasi di installazione.

ART. 10 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento, da pagarsi a **misura** è definito come segue:

DESCRIZIONE	categoria	Importo a misura	
Fornitura a noleggio, montaggio, posa in opera e smontaggio di passerella pedonale provvisoria, compresa progettazione	OS6	€ 83.590,00	
Impianto illuminazione e installazione corpi illuminanti	OS11	€ 10.000,00	Subappaltabile al 100%
IMPORTO TOTALE APPALTO		€ 93.590,00	

ART. 11 – PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà affidato con affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice.

ART. 12 – MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. N. 36/2023

L'Amministrazione, qualora per esigenze legate al cantiere dell'intervento principale la durata di esecuzione dei relativi lavori sia prolungata, si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, che la durata della prestazione sia prolungata per il numero degli ulteriori mesi di noleggio richiesti.

Questa Amministrazione corrisponderà all'Appaltatore un importo determinato per ogni mese di noleggio aggiuntivo così come previsto nell'elenco prezzi e computo metrico estimativo.

ART. 13 – PAGAMENTI

- All'emissione del certificato di corretta posa sarà liquidata la quota del 30% del corrispettivo
- Dopo 6 mesi dall'emissione del primo pagamento sarà corrisposto un'ulteriore quota del 30% del corrispettivo;
- Dopo 6 mesi dall'emissione del secondo pagamento sarà corrisposto un'ulteriore quota del 30% del corrispettivo;
- A smontaggio completato sarà corrisposto il saldo del corrispettivo.

ART.14 – GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA (ART. 116 DEL D.LGS. N. 36/2023)

L'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva, che dovrà essere resa conformemente a quanto prescritto dall'art. 117 del codice, a sua scelta sottoforma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 pari al 10% dell'importo contrattuale. Tale garanzia copre gli oneri derivanti dall'inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dal diritto di risarcimento dei danni, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La garanzia cessa di aver effetto dalla data di approvazione della verifica di conformità del servizio.

Ai sensi dell'art.117 c.10 del Codice, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, l'aggiudicatario è obbligato a costituire una polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi, o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile

per danni a terzi (ivi compresi i danni verso l'Amministrazione appaltante) nell'esecuzione delle attività, comprendente anche l'incendio, sino alla data di emissione della verifica di conformità con massimale minimo di Euro 1500.000,00. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative cessa alle ore 24 del giorno di smontaggio della struttura.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «contractors all risks» (c.a.r.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

In particolare, si stabilisce quanto segue:

- a) la somma da assicurare per la copertura dei danni a impianti o cose è ripartita come segue:

- partita 1- opere oggetto del contratto: importo del contratto;
- partita 2- opere preesistenti € 500.000,00;
- partita 3- demolizione e sgombero € 500.000,00;

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (r.c.t.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla stazione appaltante.

Le garanzie di cui sopra, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici; qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART. 15 - ANTICIPAZIONE

È prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto in conformità all' art. 125 c. 1 DLgs 36/2023.

L'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso del contratto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio del servizio accertata dal responsabile del procedimento, e sempre che sia stata costituita la garanzia di cui al comma 2, la stazione appaltante eroga all'esecutore l'anticipazione di cui al comma 1. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Valgono le disposizioni del comma 1 art. 125 del Codice.

ART. 16 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Oltre ai casi già previsti dalle norme vigenti e dal presente Capitolato speciale e prestazionale e, fatto salvo quanto previsto dall'art.121 del Dlgs 36/2023, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del Dlgs 36/2023.

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli/ stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 48 e 50 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il RUP e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

ART. 17 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad aprire un conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul quale ricevere i pagamenti per il presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio dovrà inserire apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, il presente atto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

ART. 18 - VERIFICA DI CONFORMITÀ AI SENSI DELL'ART 116 DEL D.LGS 36/2023

Ai sensi dell'art. 116, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

La verifica di conformità è effettuata dal DEC ai sensi dell'art. 116 comma 5 del D.lgs 36/2023, che avviene in corso di esecuzione al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, Questa Amministrazione si riserva di nominare uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 19 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quant'altro costituente prodotto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.